



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
GIOVANI

COMUNE DI ARDEA

TITOLO I
REGOLAMENTO

Articolo 1: Oggetto

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 2: Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 3: Il Segretario

Articolo 4: Gruppi Consiliari

TITOLO III
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Articolo 5: Tipologia degli atti emanati dal Consiglio dei Giovani

Articolo 6: Relazione annuale

TITOLO IV
ADUNANZE

Articolo 7: Convocazione, luogo e deposito atti

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 8: Apertura delle adunanze

Articolo 9: Disciplina della discussione dell'ordine del giorno

Articolo 10: Ammissione di Assessori, Consiglieri, Funzionari e consulenti

Articolo 11: Votazione

Articolo 12: Seduta congiunta

TITOLO VI
NORME FINALI

Articolo 13: Modifica del regolamento interno

Articolo 14: Entrata in vigore

TITOLO I
REGOLAMENTO

ARTICOLO 1. - OGGETTO

Il presente regolamento, approvato ai sensi del Regolamento istitutivo del consiglio dei Giovani disciplina la struttura interna del Consiglio dei giovani, i suoi organi interni e il loro funzionamento.

Per quanto non previsto da esso, valgono le disposizioni di legge, la normativa regionale e comunale in merito, il Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

La predisposizione, le modifiche e le integrazioni al presente regolamento, devono essere approvate a maggioranza assoluta del Consiglio dei Giovani e ratificate dalla Giunta Comunale.

La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Segretario Comunale o suo delegato.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 2 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il presidente svolge tutti i compiti indicati dal Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani e per l'assolvimento delle sue funzioni il Presidente, in caso di impedimento temporaneo o assenza può delegare il Vicepresidente. Le modalità di elezione di entrambe le cariche e le relative funzioni sono disciplinate dal Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani.

ARTICOLO 3 – IL SEGRETARIO

Il Presidente si avvale di un segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con proprio atto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Il segretario del Consiglio dei Giovani dura in carica un anno, è rinominabile e può essere rimosso dal proprio incarico o per dimissioni dalla carica o con votazione della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio dei Giovani.

La carica di segretario è incompatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente.

Nel caso in cui la persona nominata quale Segretario sia assente alla seduta del Consiglio dei Giovani il Presidente provvederà a nominare, con le stesse modalità e con le stesse funzioni un altro Segretario che resterà in carica soltanto per quella adunanza.

Il Segretario del Consiglio dei Giovani svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'archiviazione e il protocollo interno degli atti del Consiglio;
- b) redige i verbali delle adunanze;
- c) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;

- d) redige il calendario delle attività del Consiglio;
- e) si occupa della trasmissione degli atti del consiglio all'Amministrazione Comunale;
- f) trasmette atti e proposte ai singoli Consiglieri Giovani.

ARTICOLO 4 – GRUPPI CONSILIARI

All'interno del Consiglio dei Giovani si costituiscono nella seduta di insediamento (o nella prima seduta utile dopo l'approvazione del presente regolamento) i Gruppi Consiliari. Ogni Gruppo Consiliare deve essere composto da almeno due persone.

Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al Gruppo al momento della costituzione con dichiarazione sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo. Con dichiarazione al Presidente del Consiglio dei Giovani viene comunicata ogni variazione nella composizione dei Gruppi o del Capogruppo.

Ogni Consigliere appartiene ad un solo Gruppo Consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il gruppo misto.

Qualora un Consigliere decida, nel corso della consiliatura, di revocare l'adesione ad un Gruppo consiliare per aderire ad un altro, o al gruppo misto, ne dà comunicazione formale al Presidente del Consiglio dei Giovani ed al Capogruppo del Gruppo a cui intende aderire.

TITOLO III

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI ARTICOLO

5 – TIPOLOGIA DEGLI ATTI EMANATI DAL CONSIGLIO DEI GIOVANI

Gli atti emanati dal Consiglio dei Giovani sono:

- a) proposte di deliberazione, che costituiscono lo strumento di cui si avvale il Consiglio dei giovani per porre all'attenzione del consiglio Comunale o della Giunta Comunale materie che riguardano esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
- b) deliberazione di parere su proposte degli organi comunali, che costituisce l'atto con il quale il Consiglio dei Giovani esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, su atti dell'amministrazione che riguardano esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
- c) mozioni, che sono atti d'indirizzo approvati dal Consiglio dei Giovani per impegnare il Sindaco e la Giunta del comune al compimento di atti o all'adozione di iniziative riguardanti esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
- d) gli altri atti previsti dal regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani.

ARTICOLO 6 – RELAZIONE ANNUALE

Il Consiglio dei Giovani ha l'obbligo di redigere, ai sensi dell'art. 2 punto 4 del Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Giovani, e approvare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sulle condizioni giovanili, riferita all'anno precedente. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza della Regione Lazio e a tutta la popolazione giovanile tramite pubblicazione secondo le norme del bando regionale "per la concessione di contributi per la promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".

TITOLO IV

ADUNANZE

ARTICOLO 7 – CONVOCAZIONE, LUOGO E DEPOSITO ATTI

L'adunanza ordinaria del Consiglio dei Giovani viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre solare con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di convocazione tramite mail ad ogni singolo Consigliere Giovane all'indirizzo mail da ognuno indicato e comunicato entro 10 giorni dalla nomina del Presidente o dall'approvazione del presente regolamento, al Presidente del Consiglio dei Giovani. Solo la prima convocazione dopo l'elezione del Consiglio dei Giovani avviene tramite il messo notificatore del Comune.

La convocazione deve essere inviata per mail anche al Sindaco e all'assessore responsabile del servizio politiche giovanili da Parte del Presidente.

Le adunanze straordinarie sono convocate, con un preavviso di 3 giorni, dal Presidente, ai sensi dell'art. 3 punto 3 del Regolamento istitutivo del Consiglio dei giovani, ogni volta il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:

- a) del Sindaco;
- b) dell'assessore delegato alle Politiche giovanili;
- c) del Consiglio Comunale;
- d) di almeno un terzo dei membri del Consiglio dei Giovani;
- e) di almeno ½ degli elettori dello stesso.

Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, vanno convocate dal Presidente del Consiglio dei Giovani indicando luogo, data e ora indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente dovrà, inoltre, indicare nello stesso avviso di convocazione anche la data e l'ora della seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

La sede di convocazione è la sala consiliare. La convocazione potrà avvenire anche in luogo diverso dalla sala consiliare purché sia specificato nell'avviso di convocazione e sia consono ed adeguato alla funzione.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ARTICOLO 8 - APERTURA DELLE ADUNANZE

L'adunanza del Consiglio dei Giovani si apre con l'appello nominale dei Consiglieri da parte del Segretario, previa verifica della presenza del numero legale da parte del Presidente. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione senza che si sia raggiunta la maggioranza necessaria a deliberare, la seduta si intende rinviata in pieno diritto alla seconda convocazione. L'ordine del giorno rimane quella della seduta andata deserta e non può essere modificato o integrato.

ARTICOLO 9 – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente dirige la discussione spiegando i punti all'ordine del giorno nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta.

Ogni singolo consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero su ogni punto all'ordine del giorno per un tempo di 5 minuti senza essere interrotto dall'intervento degli altri Consiglieri. È vietato ai Consiglieri di dare lettura di scritti o elaborati preconfezionati. Essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale della seduta.

Dopo l'intervento dei Consiglieri che ne fanno richiesta è concesso al Presidente e al Segretario un diritto di replica ad ogni intervento, senza limiti di tempo.

I capi dei gruppi costituiti hanno diritto prima della messa ai voti di ogni punto all'ordine del giorno ad una breve replica finalizzata alle dichiarazioni di voto e alle conseguenti motivazioni, per un tempo massimo di due minuti. Ogni Consigliere può prendere la parola per esprimere la dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo consiliare intervenendo per un tempo massimo di due minuti.

Terminati gli interventi il Presidente sottopone a votazione la proposta, con le modalità di approvazione previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 10 – AMMISSIONE DI ASSESSORI, CONSIGLIERI, FUNZIONARI E CONSULENTI

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, può invitare alle sedute Assessori, Consiglieri, Funzionari o consulenti del Comune, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 11 – VOTAZIONE

L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che si effettuano a scrutinio segreto sono solo quelle previste dalla Legge o dal regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani.

Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Vengono nominati due scrutatori di cui uno indicato dalla minoranza. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la "chiama" di ciascun Consigliere che si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Terminata ogni votazione il Presidente ne riconosce e ne proclama l'esito.

ARTICOLO 12 – SEDUTA CONGIUNTA

In occasione della presentazione della Relazione annuale sulla condizione giovanile, il Consiglio dei Giovani e il Consiglio Comunale si riuniscono in una seduta congiunta convocata con atto dei rispettivi Presidenti del Consiglio aventi all'ordine del giorno la discussione sulla relazione annuale.

TITOLO VI

NORME FINALI

ARTICOLO 13 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio dei Giovani può presentare mozione di modifica del Regolamento interno su richiesta di almeno 4 dei componenti eletti. La proposta di modifica del Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio eletto e ratificate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è immediatamente efficace all'approvazione del testo da parte della Giunta Comunale.

Tutti gli adempimenti richiesti al Consiglio dei Giovani derivanti dall'approvazione dello stesso, in particolare quelli riguardanti l'istituzione dei gruppi consiliari, devono essere eseguiti nella prima seduta utile del Consiglio dei Giovani.